



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |          |                       |
|--------------------------|-------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE | MASSIMO  | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI    | PIETRO   | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO  | MARCELLO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |             |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |             |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |             |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |             |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1164/2011  
depositato il 05/04/2011

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10620100017519286  
IVA+IRPEF+IRAP 2002  
ADD.LI

contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

difeso da:

ROCCAFORTE-DR.SSA FARIBA  
VIA SOLITO 69 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1164/2011

UDIENZA DEL

22/03/2017 ore 09:00

N°

837

PRONUNCIATA IL:

22 MAR. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27 MAR. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED] adiva questa C.T.P. ed impugnava la cartella di pagamento notificata da Equitalia Pragma il 12.1.2011, avente ad oggetto tributi erariali, eccependone la nullità, per inesistenza della notifica, intervenuta decadenza, carenza di motivazione ed ulteriori, presunte violazioni di legge.

Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.

Osserva il collegio che la cartella in contestazione è stata emessa a seguito di sentenza 386/2010, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento prodromico.

Sta di fatto, che detta sentenza è stata riformata dal giudice d'appello, che, con decisione 54/2013, ha annullato quell'avviso, rendendo la cartella priva di titolo giustificativo.

Pertanto, non rimane che concludere come appresso.

Spese compensabili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata.

Spese compensate.

Taranto, 22.3.2017

Il Presidente est.

